

DICHIARAZIONI

Monitoraggio fiscale anche per i titolari effettivi

di **Nicola Fasano**

Sotto il **profilo soggettivo**, come noto, gli obblighi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale sono **molto ampi**. Ciò in quanto vi sono tenuti non solo i **titolari** delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la **disponibilità o la possibilità di movimentazione**.

Così, ad esempio, in presenza di un **conto corrente estero** la compilazione dell'RW è dovuta non solo da chi è **intestatario** dello stesso ma anche dall'eventuale soggetto **delegato al prelievo**, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società, e sempre che si tratti di fondi regolarmente contabilizzati.

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di **interposta persona** (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate a fiduciari esteri o a *trust* fittizi). In tal caso, peraltro, devono essere **assolte anche l'ivie o l'ivafe** eventualmente dovute (**oltre che l'Irpef** sui redditi eventualmente prodotti da tali *asset*).

Relativamente alla nozione di "**interposta persona**", come più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate (si veda per esempio la [circolare 10/E/2015](#)) la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente **connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative** del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto una società **localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta** ad alcun obbligo di **tenuta delle scritture contabili**, in relazione alla quale lo **schermo societario appare meramente formale** e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio.

Devono essere indicati nel quadro RW, inoltre, gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli **investimenti in Italia** e le attività finanziarie italiane, detenute per il **tramite di fiduciarie estere** o di **soggetti esteri fittiziamente interposti** che ne risultino formalmente intestatari (si pensi a un immobile in Italia intestato fittiziamente a una società-schermo panamense).

Diverso dal caso dell'interposizione è invece quello della **titolarità effettiva** da parte di una persona fisica residente che detiene immobili o attività finanziarie all'estero per il tramite di società o altre entità giuridiche estere "effettive" e non meramente interposte. Tale impostazione vale **solo ai fini del monitoraggio fiscale** e non opera invece ai fini delle patrimoniali, nonché dei redditi.

Quello di “titolare effettivo” è un concetto mutuato dalla **normativa antiriciclaggio** ([articolo 1, comma 2, lettera u\), del D.Lgs. 231/2007](#) e [articolo 2 dell'allegato tecnico](#)), per cui, in prima approssimazione, è considerato titolare effettivo di una società estera la persona fisica che **detenga più del 25% del capitale** della società stessa. A tal fine, secondo quanto chiarito dalla [circolare AdE 38/E/2013](#), andranno considerate anche le partecipazioni dei familiari di cui all'[articolo 5 Tuir](#).

La compilazione dell'RW diviene particolarmente complessa in caso di partecipazioni in **società residenti in paesi non collaborativi** (ossia in Paesi diversi da quelli “trasparenti” elencati nella *white list* di cui al [D.M. 4 settembre 1996](#)) laddove occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta (sulla base del valore nominale della stessa) il valore degli **investimenti sottostanti** detenuti dalla società stessa seguendo un approccio “*look through*” e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo.

Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa **sia presente una società localizzata nei suddetti paesi** e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Restano, peraltro, **insoluti i dubbi** su **come debbano essere valorizzati gli asset** posseduti in pancia alle società estere: allo stato attuale, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, sembra che sia sostenibile sia la quantificazione, più agevole, operata sui **valori di bilancio**, sia quella basata sulle **regole Ivie/Ivafe** che, ordinariamente, valgono anche ai fini del monitoraggio fiscale.

È bene ricordare, infine, che nel caso in cui gli *asset* esteri siano detenuti tramite entità **giuridiche estere diverse dalle società** (come per esempio *trust* o fondazioni) l'approccio *look through* si applichi **a prescindere dal Paese** di localizzazione dell'entità stessa, sempre che ricorrano gli estremi di una “partecipazione qualificata” su **almeno il 25% del patrimonio**.



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >